



REGOLAMENTO DELLE SEZIONI REGIONALI – NORME TRANSITORIE

Articolo 1- Denominazione

Sono istituite le Sezioni Regionali della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee, così denominate Sezione Sicilia, Sezione Emilia Romagna, Sezione Lombardia, Sezione Toscana, Sezione Triveneto, Sezione Puglia-Basilicata, Sezione Campania, Sezione Umbria-Marche-Abruzzo, Sezione Piemonte-Liguria-Val d'Aosta, Sezione Lazio-Molise, Sezione Calabria.

Articolo 2 - Scopi

Poiché l'organizzazione del Sistema Sanitario Nazionale per le strutture sanitarie è su base regionale, si rende indispensabile un'organizzazione delle funzioni della SISC in questa dimensione.

La Sezione Regionale (d'ora in poi, Sezione), nel pieno rispetto dei programmi deliberati dal Consiglio Direttivo della SISC e senza in alcun modo interferire con l'attività della SISC, si impegna nel suo ambito territoriale alla realizzazione degli obiettivi della SISC.

Finalità delle Sezioni sono:

- 2.1** Raccogliere le informazioni sulle strutture, il personale e le attività dei centri o ambulatori delle cefalee nella regione da trasmettere alla SISC.
- 2.2** Coordinare e favorire la classificazione delle strutture che si interessano di cefalee secondo le indicazioni che saranno fornite dalla SISC a livello nazionale (mappatura ed accreditamento).
- 2.3** In piena collaborazione con la SISC nazionale e con costante informazione della stessa, porsi come referente per le strutture sanitarie regionali per la definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici e l'applicazione delle linee guida nel campo delle cefalee.
- 2.4** Censire le iniziative locali d'informazione e formazione.
- 2.5** Fornire un supporto informativo generale per le iniziative locali nel campo delle cefalee.
- 2.6** Fornire un supporto logistico per gli organizzatori locali (Centri accreditati SISC) con indirizzari, docenti, ecc.
- 2.7** Coordinare le iniziative della SISC a livello regionale.
- 2.8** Favorire le iniziative locali che coinvolgono le associazioni dei pazienti.
- 2.9** Favorire l'effettuazione di studi multicentrici su indicazione della SISC in relazione alle esigenze nazionali.
- 2.10** Favorire attività di informazione per la popolazione.
- 2.11** Promuovere contatti, in sede locale, che si dovessero rendere opportuni con l'Ente Regione, con le Università, con le A.S.L., con gli Ordini dei Medici, con altre Società Scientifiche Regionali o di altre Regioni e con ogni altro Ente pubblico e privato che operi nel contesto sanitario e nell'ambito del territorio della Sezione.



Articolo 3 - Componenti e sede

La Sezione è composta da almeno 15 Soci regolarmente iscritti della Società Italiana per lo studio delle Cefalee (SISC) operanti nel territorio regionale. Il Socio SISC è automaticamente anche Socio della Sezione Regionale d'area.

- 3.1 La sede ufficiale della Sezione è quella del Coordinatore in carica.
- 3.2 Una volta eletto, il Coordinatore della Sezione comunicherà, entro 15 giorni, la composizione del Consiglio Direttivo della Sezione al Presidente della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee.

Articolo 4 - Soci

Sono definiti Ordinari i Soci regolarmente iscritti con tale qualifica nella SISC.

Sono definiti Fondatori i Soci che hanno partecipato alla costituzione della Sezione regionale.

Articolo 5 - Organi della Sezione

Gli organi della Sezione sono: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Assemblea dei Soci

- 6.1 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci della Sezione operanti nel territorio della Sezione stessa. Hanno diritto di voto i Soci della Sezione in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso..
- 6.2 L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Coordinatore della Sezione almeno una volta l'anno. Tale convocazione deve essere fatta mediante avviso scritto o per e-mail comunicato a ciascun Socio della Sezione almeno dieci giorni prima della data stabilita. Detto avviso deve contenere le indicazioni della data, della sede prescelta e l'ordine del giorno; lo stesso avviso può servire per la prima e per la seconda convocazione.
- 6.3 L'Assemblea Straordinaria è convocata:
 - a) dal Consiglio Direttivo della Sezione;
 - b) su richiesta di un terzo dei Soci della Sezione, accompagnata da una chiara indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno;
 - c) dal Consiglio Direttivo della SISC, su motivata richiesta.Le modalità della convocazione sono le stesse della convocazione dell'Assemblea Ordinaria.
- 6.4 L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, in prima convocazione, è valida quando è presente almeno la metà dei Soci della Sezione aventi diritto di voto.
- 6.5 L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, in seconda convocazione può tenersi anche lo stesso giorno in cui è stata indetta la prima convocazione e risulta valida qualunque sia il numero dei Soci della Sezione presenti.
- 6.6 L'Assemblea dei Soci della Sezione, Ordinaria o Straordinaria, è presieduta dal Coordinatore e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Coordinatore.



- 6.7** L'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, delibera a maggioranza dei presenti. Sono ammesse deleghe in accordo con lo Statuto Nazionale SISC vigente.
- 6.8** I compiti dell'Assemblea della Sezione sono:
- a) eleggere il Coordinatore, il Vice-coordinatore, il Segretario-Tesoriere ed i cinque consiglieri del Consiglio Direttivo della Sezione;
 - b) approvare la relazione annuale sull'attività svolta dalla Sezione;
 - c) approvare il rendiconto annuale delle spese riguardante la Sezione;
 - d) approvare il documento programmatico presentato dal Consiglio Direttivo della Sezione per ciascun anno;
 - e) deliberare su ogni altro argomento sottoposto, avendo sempre come obiettivo la realizzazione degli scopi della SISC.
- 6.9** I Soci della Sezione che desiderano l'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti da discutere in Assemblea, devono inviare almeno 10 giorni prima al Coordinatore il titolo e i contenuti della richiesta.

Articolo 7 - Coordinatore e Vice-Coordinatore

- 7.1** Il Coordinatore rappresenta la Sezione. Cura che vengano attuate le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo della Sezione operando in stretto collegamento con il Consiglio Direttivo Nazionale cui trasmette ogni anno il resoconto dell'attività svolta dalla Sezione.
- 7.2** Il Vice-Coordinatore collabora con il Coordinatore e lo sostituisce in sua assenza.
- 7.3** In fase iniziale il Consiglio Direttivo SISC nomina un Coordinatore provvisorio allo scopo di favorire la formazione della Sezione e la successiva elezione del Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo della Sezione

- 8.1** Il Consiglio Direttivo della Sezione è formato da sei Consiglieri (dei quali, un Delegato nominato dal Consiglio Direttivo SISC, che può essere sostituito solo in caso di impedimento da altro socio della Sezione indicato dal delegato stesso; e 5 Soci eletti dalla Sezione Regionale); dal Coordinatore; dal Vice-Coordinatore; dal Segretario-Tesoriere; dal Past-Coordinatore).
- 8.2** I Membri del Consiglio Direttivo della Sezione restano in carica due anni e sono rinnovabili per un secondo mandato. Il rinnovo delle cariche sociali della Sezione ha luogo dopo le elezioni del Consiglio Direttivo SISC, entro sessanta giorni. La posizione di componente del Consiglio Direttivo SISC è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo Regionale, fatta eccezione per il Delegato del Consiglio Direttivo Nazionale SISC presso il Direttivo Regionale.
- 8.3** Al termine del suo mandato il Coordinatore rimane nel Consiglio Direttivo Regionale per un ulteriore mandato come Past-Coordinatore.
- 8.4** Il ruolo di Vice-Coordinatore non è figura analoga a quella del Presidente Eletto SISC. Ad ogni scadenza l'Assemblea vota per l'elezione di tutti i componenti del Consiglio Direttivo Regionale, salvo per il Delegato del Direttivo.



- 8.5** Ove, venga a cessare o si verifichi una condizione di incompatibilità di cui al punto 8.2, per il Coordinatore, il Vice Coordinatore, o il Segretario-Tesoriere, si procederà a nuove elezioni limitatamente alla carica relativa. Qualora venga a cessare o si verifichi una condizione di incompatibilità di cui al punto 8.2 per un Consigliere della Sezione regionale, gli subentra, fino al termine del mandato, il Socio che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo quello degli eletti nella corrispondente Sezione Regionale; o, in mancanza, un Socio cooptato dalla maggioranza dei Membri del Consiglio Direttivo Regionale.
- 8.6** Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce almeno ogni sei mesi su convocazione del Coordinatore. (vedi 8.7).
- 8.7** La convocazione del Consiglio Direttivo Regionale può avvenire, a richiesta, su argomenti di rilievo da parte della maggioranza dei suoi Membri.
- 8.8** Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato dal Coordinatore della Sezione. Tale convocazione deve essere fatta mediante avviso scritto o per e-mail comunicato a ciascun Membro almeno dieci giorni prima della data stabilita. Detto avviso deve contenere le indicazioni della data, della sede prescelta e l'ordine del giorno; lo stesso avviso può servire per la prima e per la seconda convocazione.
- 8.9** Le riunioni del Consiglio Direttivo della Sezione sono valide quando è presente la maggioranza dei Membri. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
- 8.10** E' compito del Consiglio Direttivo della Sezione Regionale:
- promuovere ogni iniziativa utile a conseguire le finalità della Sezione (vedi articolo 2);
 - redigere la relazione annuale sull'attività Sezione ed inviarla al Consiglio Direttivo SISC.

Articolo 9 - Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere svolge tutte le funzioni di segreteria, di economato e di tesoreria e compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee inviandoli al Segretario della SISC entro 15 giorni dalla data di approvazione. Rende conto delle spese effettuate dalla Sezione al Consiglio Direttivo della SISC.

Articolo 10 - Proventi

- 10.1** L'attività della Sezione si svolge con gli eventuali contributi messi a disposizione dalla Società Italiana per lo studio delle Cefalee e da Enti pubblici e privati. Questi ultimi devono essere versati alla Società Nazionale, ma sono destinati, salvo una trattenuta del 10%, a far fronte alle motivate esigenze delle singole Sezioni Regionali che li hanno ottenuti.
- 10.2** La gestione amministrativa sarà regolamentata dal Consiglio Direttivo Nazionale SISC che potrà concedere, ove necessario, un contributo annuo per le spese relative all'attività della Sezione in misura non superiore al 10% del totale delle quote associative effettivamente pagate dai Soci di quella Sezione nell'anno precedente.



Articolo 11 - Accorpamento e Scioglimento della Sezione

- 11.1** La Sezione regionale viene accorpata ad altra Sezione Regionale dal Consiglio Direttivo Nazionale quando:
- a) il numero dei Soci in regola con le quote sociali nei due anni precedenti sia sceso al di sotto di 15 non venga reintegrato entro un termine stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale;
 - b) la Sezione non abbia svolto le attività previste dal presente Regolamento.
- 11.2** La Sezione Regionale viene sciolta se, nonostante avvertimento scritto del Consiglio Direttivo Nazionale, persista in comportamenti contrari allo Statuto della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee e al Regolamento delle Sezioni Regionali. La delibera avviene ad opera del Consiglio Direttivo Nazionale, sentiti il Direttivo della Sezione Regionale interessata, il Delegato del Direttivo Nazionale presso la Sezione stessa, e i Coordinatori delle altre Sezioni Regionali, ed è inappellabile.

Articolo 12 - Sezioni interregionali

Il Consiglio Direttivo Nazionale, può deliberare di unire diverse Sezioni Regionali di Regioni limitrofe, in modo da formare una Sezione Interregionale o Macroregione sulla base delle caratteristiche territoriali e della distribuzione delle Strutture deputate alle cefalee. Le Sezioni Interregionali seguiranno il regolamento delle Sezioni Regionali.

Articolo 13

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono quanto previsto dallo statuto della SISC, le disposizioni del Codice Civile e le leggi in materia.

Articolo 14

Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere apportate previa approvazione di oltre i 2/3 dei membri aventi diritto di voto del Consiglio Direttivo SISC.